

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2017, n. 34.

Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta del 22 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 30 dicembre 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «consiglio dell'ordine»: il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;

b) «camera arbitrale e di conciliazione»: l'organismo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

c) «segreteria»: la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;

d) «regolamento»: il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Capo II

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

Art. 3.

Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:

a) la denominazione della struttura;

b) lo scopo;

c) la sede;

d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell'ordine.

Art. 4.

Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.


3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 5.

Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.

2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell'ordine.



Capo III

ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI E DEI CONCILIATORI

Art. 6.

Il consiglio direttivo

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:

- a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;
- b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;
- c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7.

Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

Art. 8.

Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.



Art. 9.

Criteria per l'assegnazione degli arbitri e degli affari di conciliazione

1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individua le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 1.

3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 10.

Segreteria

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 11.

Obbligo di riservatezza

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Capo IV

INCOMPATIBILITÀ E ONORABILITÀ DI ARBITRI E CONCILIATORI

Art. 12.

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;

b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;


c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.

3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.



Art. 13.

Requisiti di onorabilità

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

*Capo V*ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Art. 14.

*Altri strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie*

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 612

TABELLA A
(articolo 8, comma 1)

<i>Aree di competenza professionale</i>
Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
Diritto della responsabilità civile
Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali
Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Diritto amministrativo
Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2013, n. 15:

«Art. 1 (*Disciplina dell'ordinamento forense*). — (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli



stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

(Omissis)».

«Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio). — 1. Il consiglio: (Omissis);

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

(Omissis)».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2014, n. 77.

17G00045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2017.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2016 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la

presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2016, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per il solo anno 2015;

Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2016;

Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie quello dell'esercizio 2014;

Accertato che nell'esercizio 2014 erano vigenti i parametri obiettivi fissati dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015, in quanto il periodo di applicazione degli stessi decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, ovvero a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e fino a quelli relativi al rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2016;

Considerato, altresì, che è tuttora in corso l'analisi dell'andamento dei parametri di deficitarietà a livello di aggregati da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, i cui orientamenti circa un'eventuale revisione degli stessi potranno trovare recepimento a partire dai prossimi esercizi finanziari;

Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, sono compatibili con la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

